

REGOLAMENTO DEL PRESTITO MT RICCI S.R.L.

DENOMINATO:
« M.T. Ricci S.R.L - Tasso Fisso 2,30% - 2027 »
Codice ISIN IT0005450702
Di Nominale EURO 2.000.000,00

MT Ricci s.r.l.
società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via Leopardi 1,
capitale sociale pari ad Euro 12.000,00 interamente versato,
P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
10002840964,
R.E.A. 2127246

Il presente prestito è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dall'articolo 2483 e seguenti del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione ai Titoli di Debito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato di cui all’Articolo 20 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Data di Emissione**” indica il 06/08/2021.

“**Data di Godimento**” indica il 06/08/2021.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno (collettivamente, le “**Date di Pagamento**”).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata dall’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) ovvero all’Emittente ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” indica in relazione ai Titoli di Debito la data in cui tali titoli saranno rimborsati, che cadrà il 06/08/2027.

“**Delibera di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito nell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di ammissione alla negoziazione dei Titoli di Debito redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

“**Decreto Liquidità**” indica il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, così come convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40.

“**Disposizioni Operative**” indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia attualmente in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità.

“**Emittente**” indica MT Ricci S.r.l, con sede legale in Milano Via Leopardi 1, capitale sociale pari ad Euro 12.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. P.I.10002840964, R.E.A. 2127246.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da pregiudicare la regolare prosecuzione della stessa attività d’impresa, compromettendo - quindi - la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ciascun evento elencato all’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Fondo di Garanzia**” indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attivabile ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Liquidità.

“**Garanzia di Ricci**” indica la Garanzia di Ricci così come meglio definita all’articolo 3 (*Garanzie*).

“**Garanzia del Fondo**” indica la Garanzia del Fondo così come meglio definita all’articolo 3 (*Garanzie*).

“**Gestore del Fondo**” indica MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali come individuata dall’articolo 35, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari (*i.e.* il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018).

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Titoli di Debito**” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli*).

“**Portatori dei Titoli**” indica, congiuntamente, i soggetti portatori dei Titoli di Debito.

“**Prestito**” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli*).

“**Prima Data di Pagamento**” indica il 31 dicembre 2021.

“**Rappresentante Comune**” indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall’Assemblea dei Portatori dei Titoli.

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il regolamento dei Titoli di Debito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito all’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“**Soggetto Designato**” ha il significato attribuito nell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Soggetti Sottoscrittori Eligibile**” indica i soggetti definiti come “Soggetti Finanziatori” nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolati a beneficiare della Garanzia.

“**Soggetto Capofila**” indica Banca di Credito Cooperativo di Roma, Società Cooperativa.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nell’Articolo 8 (*Interessi*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei titoli*).

2. IMPORTO NOMINALE DELL’EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DEI TITOLI

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito da parte di MT Ricci S.r.l. (l’“Emittente”). Il prestito è emesso dall’Emittente in conformità con gli articoli 2483 e seguenti del codice civile ed è costituito da n. 200 titoli al portatore del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila/00) ciascuno (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (i “Titoli di Debito”), per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni/00).

Alla Data di Emissione, i Titoli di Debito saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli di Debito (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. I portatori dei titoli (i “Portatori dei Titoli di Debito”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Titoli di Debito stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.

3. GARANZIE

Entro la Data di Emissione, la Ricci S.p.A. sottoscriverà la “Garanzia di Ricci”, garanzia autonoma e a prima richiesta a favore dei Portatori dei Titoli. Ai sensi della Garanzia di Ricci, la Ricci S.p.A (il “Garante”) garantirà incondizionatamente e irrevocabilmente a favore dei Portatori dei Titoli che, ove l’Emittente si renda inadempiente rispetto all’esatto e puntuale pagamento dei propri obblighi di pagamento di ogni importo dovuto dall’Emittente in relazione ai Titoli di Debito (i “Crediti Garantiti”) alle date e secondo i termini previsti nel Regolamento del Prestito, il Garante pagherà ai Portatori dei Titoli gli importi relativi ai Crediti Garantiti a prima richiesta scritta da parte di questi ultimi o, se nominato, del rappresentante comune pro tempore dei Portatori dei Titoli ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile, senza che vi sia obbligo a carico dei Portatori dei Titoli di richiedere preventivamente il pagamento degli importi relativi ai Crediti Garantiti all’Emittente.

La Garanzia di Ricci sarà concessa fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo corrispondente alla somma (i) del 100% dell’importo totale nominale dei Titoli di Debito emessi e (ii) del 100% degli interessi maturati ed indicati da ciascun creditore garantito come non pagati dall’Emittente sui Titoli di Debito medesimi a qualsiasi data in cui il Garante sia tenuto ad effettuare un pagamento ai sensi della Garanzia di Ricci, a fronte della ricezione della relativa richiesta scritta (l’“Importo Massimo Garantito”). Fermo restando il limite dell’Importo Massimo Garantito, il Garante si obbligherà, pertanto, irrevocabilmente e incondizionatamente, a pagare immediatamente, a prima e semplice richiesta scritta, a ciascun portatore dei titoli l’importo dei relativi Crediti Garantiti che quest’ultimo indicherà come a sé dovuto e non pagato dall’Emittente.

La Garanzia di Ricci non sarà soggetta ad alcuna limitazione o condizione e il Garante non avrà la possibilità di proporre eccezioni, anche se determinate da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque e a qualsiasi titolo attivate. L’obbligo del Garante sussisterà nonostante qualsiasi eccezione e/o opposizione da parte dell’Emittente e/o suoi aventi causa o terzi in generale, nonché indipendentemente dall’efficacia e dalla validità degli obblighi e degli impegni dell’Emittente e/o suoi aventi causa. Il Garante rinuncerà al beneficio della preventiva escussione dell’Emittente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944, comma 2, del Codice Civile.

La Garanzia di Ricci sarà regolata dalla legge italiana.

Ove l’Emittente e il Garante si rendano inadempienti rispetto all’esatto e puntuale pagamento dei propri obblighi di pagamento di ogni importo dovuto dall’Emittente in relazione ai Titoli di Debito (i “Crediti Garantiti”) alle date e secondo i termini previsti nel Regolamento del Prestito, il Prestito è stato ammesso all’intervento del Fondo di Garanzia (la “Garanzia del Fondo”) e, pertanto, beneficia della Garanzia del Fondo per un ammontare pari al 90% dell’importo nominale dello stesso e quindi per un importo pari a Euro 1.800.000,00, ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.

Il Soggetto Capofila è il soggetto incaricato di tenere i rapporti con l’Emittente e con il Gestore del Fondo, avendo curato - anche per conto dei Soggetti Sottoscrittori Eligibile - il procedimento di richiesta e ottenimento della Garanzia del Fondo. Il Soggetto Capofila si occuperà inoltre, *inter alia*, delle comunicazioni periodiche al Gestore del Fondo e, all’occorrenza, dell’attivazione dell’eventuale richiesta di escussione della Garanzia del Fondo, in conformità con le previsioni delle Disposizioni Operative.

La Garanzia del Fondo e la Garanzia di Ricci S.p.a costituiscono insieme le “Garanzie”.

4. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale che siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile, i quali potranno beneficiare della Garanzia del Fondo.

In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento dei Titoli di Debito a Investitori Professionali che non rientrino nella definizione di Soggetti Sottoscrittori Eligibile.

I Titoli di Debito sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

I Titoli di Debito, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli di Debito in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli di Debito; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli di Debito medesimi.

La circolazione dei Titoli di Debito avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

5. PREZZO DI EMISSIONE

I Titoli di Debito saranno emessi alla pari ad un prezzo corrispondente al 100,00% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni Titolo di Debito, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il relativo Portatore dei Titoli.

6. DATA DI EMISSIONE - DATA DI GODIMENTO

Il Prestito è emesso il 06 agosto 2021 (la "Data di Emissione") e ha godimento a partire dal 06 agosto 2021 (la "Data di Godimento")

7. DURATA

Il Prestito ha durata pari a 6 (sei) anni sino alla Data di Scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) ovvero all'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

8. INTERESSI

Il Prestito è fruttifero di interessi dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). I Titoli di Debito fruttano un interesse fisso nominale pari al 2,30% annuo lordo (il "Tasso di Interesse") che sarà applicato al Valore Nominale.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2021.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando rispettivamente il Valore Nominale dei Titoli di Debito per il Tasso di Interesse.

Gli interessi di ciascuna cedola saranno calcolati sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

I Titoli di Debito cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) ovvero Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con le previsioni del presente Regolamento del Prestito, i Titoli di Debito, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso di interesse pari al Tasso di Interesse.

Per "Periodo di Interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention — unadjusted).

9. RIMBORSO

Salvo quanto previsto al successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà di tipo *bullet* e verrà rimborsato alla pari alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

10. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

L'Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente e integralmente i Titoli di Debito, previo preavviso ai Portatori dei Titoli (o, se nominato, al Rappresentante Comune), con contestuale comunicazione a Monte Titoli e a Borsa Italiana (in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile all'ExtraMOT PRO³), contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso anticipato dei Titoli di Debito, con un preavviso di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi ma non superiore a 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi e da pubblicarsi secondo le modalità di cui al successivo Articolo 23 (Varie), in una delle Date di Pagamento.

Il rimborso anticipato avverrà alla data prevista per il rimborso anticipato per un importo pari a 100% del Valore Nominale, con riferimento a ciascun Titolo di Debito e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

Comunicazione del rimborso anticipato

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed ai Portatori dei Titoli (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli in assenza di un Rappresentante Comune) il rimborso anticipato a sua opzione, con l'indicazione specifica (i) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'importo rimborsato.

11. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEI PORTATORI DEI TITOLI

I Portatori dei Titoli hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli di Debito al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

- (i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli di Debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (ii) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;
- (iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (iv) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (v) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (vi) l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli di Debito dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT (c.d. delisting);
- (vii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*).

Attestazione dell'Evento Rilevante

Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione ai Portatori dei Titoli. Contestualmente a tale comunicazione o nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea dei Portatori dei Titoli mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 23 (Varie) affinché essa attesti il verificarsi dell'Evento Rilevante mediante propria delibera.

Qualora l'Assemblea dei Portatori dei Titoli attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare:

- (a) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "Delibera di Rimborso Anticipato"); ovvero
- (b) la rinuncia al rimborso anticipato dei Titoli di Debito; ovvero
- (c) la rinuncia al rimborso anticipato dei Titoli di Debito condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Richiesta di Rimborso Anticipato e Comunicazione di Rimborso Anticipato

A seguito dell'adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo m.t.ricci@arubapec.it (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato. Resta inteso che a fronte di una Delibera di Rimborso Anticipato, verrà inviata una sola Richiesta di Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli (il "Soggetto Designato"). In caso di inerzia del Soggetto Designato rimarrà in ogni caso salva la facoltà di ciascun Portatore dei Titoli di inviare la Richiesta di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione al Prestito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, diverranno immediatamente esigibili alla relativa Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

Comunicazione del rimborso anticipato

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed ai Portatori dei Titoli (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli in assenza di un Rappresentante Comune) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'importo rimborsato.

12. STATUS DEI TITOLI DI DEBITO

I Titoli di Debito costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

I Titoli di Debito non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

13. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) non sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente modifiche della clausola dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività dell'Emittente;
- (ii) a comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, come definito nel Regolamento del Prestito;
- (iii) a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori dei Titoli stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (iv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale i Titoli di Debito verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli di Debito stessi dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (v) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli di Debito;
- (vi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli di Debito dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana.

14. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei Titoli di Debito saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli di Debito sul Segmento ExtraMOT PRO³.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli di Debito sul Segmento ExtraMOT PRO³, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

16. DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

L'emissione dei Titoli di Debito e l'ammissione dei stessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 13/05/2021. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione dei Titoli di Debito per un valore nominale complessivo pari ad Euro 2.000.000 (duemilioni/00).

17. MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente Articolo 17 (*Modifiche*), le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli.

18. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli di Debito siano divenuti rimborsabili.

19. REGIME FISCALE

Sono a carico dei Portatori dei Titoli le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili a Portatori dei Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Titoli di Debito.

20. ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI TITOLI

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea dei Portatori dei Titoli") ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile e nominare un rappresentante comune (il "Rappresentante Comune").

21. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. IDENTIFICAZIONE DEI PORTATORI DEI TITOLI

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente, ovvero il Soggetto Capofila, a ciò debitamente autorizzato per tutta la durata del Prestito dall'Emittente, al fine di effettuare le comunicazioni richieste dal Gestore del Fondo, potranno procedere, in qualsiasi momento e con oneri a carico dell'Emittente, all'identificazione dei Portatori dei Titoli richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate i Titoli di Debito unitamente al numero di Titoli di Debito registrati in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate i Titoli di Debito unitamente al numero di Titoli di Debito registrati in tali conti.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta anche su istanza dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli, ovvero su richiesta di tanti Portatori dei Titoli che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile, ed i relativi costi (salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente) sono a carico dei Portatori dei Titoli richiedenti.

Per consentire al Soggetto Capofila di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo a qualsiasi fine in relazione alla Garanzia, ad ogni trasferimento dei Titoli di Debito, anche tramite operazioni *over the counter*, i Portatori dei Titoli saranno tenuti a comunicare entrambi (e per tali si intendono sia i soggetti che vendono i Titoli di Debito che quelli che le acquistano) senza indugio all'Emittente e al Soggetto Capofila, agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al successivo Articolo 23 (*Varie*), l'ammontare dei Titoli di Debito trasferiti e i dati identificativi dei rispettivi Portatori dei Titoli.

Ai fini di quanto sopra, i Portatori dei Titoli rinunciano espressamente a quanto previsto in loro favore dall'articolo 48, comma quinto, del Regolamento sulla Gestione Accentrata

23. VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC ai Portatori dei Titoli all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e al Soggetto Capofila e/o per il tramite di Monte Titoli, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.

Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Le comunicazioni dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 08327.agenzia016@actaliscertymail.it. Qualunque comunicazione al Soggetto Capofila dovrà essere effettuata, anche mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: m.t.ricci@arubapec.it. L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente al Soggetto Capofila e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli di Debito comporta la piena accettazione da parte dei Portatori dei Titoli di tutte le condizioni fissate (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dalle Disposizioni Operative e (ii) nei documenti richiamati dal presente Regolamento del prestito, tra cui le Garanzie. In particolare, la sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli di Debito comporta la piena accettazione (a) del ruolo di Banca di Credito Cooperativo di Roma, Società Cooperativa quale Soggetto Capofila e (b) del fatto che il Soggetto Capofila è il soggetto che manterrà i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, anche ai sensi di quanto previsto all'Articolo 3 (*Garanzie*) del presente Regolamento del Prestito, e che adempierà agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (*Identificazione dei Portatori dei Titoli*).

I Portatori dei Titoli consentono espressamente e autorizzano l'intermediario presso Monte Titoli presso il quale sono depositate volta per volta i Titoli di Debito da ciascuno di essi rispettivamente detenute a comunicare senza indugio al Soggetto Capofila, dietro richiesta, i propri dati identificativi e tutte le

informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (*Identificazione dei Portatori dei Titoli*). Il Soggetto Capofila non sarà tenuto a indagare circa la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni di volta a volta ricevute.